

SCRITTURA PRIVATA TRA IL COMUNE DI BIELLA E I SIGG. P. G. E A. C. PER REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO SU EDIFICIO PRIVATO SITO IN BIELLA VIA CAMANDONA N° 16 PROSPETTANTE SU MARCIAPIEDE DI PROPRIETA' PUBBLICA.

FRA

- Il dott. Arch. Alberto Cecca Dirigente del Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella;
- Sigg. P. G. e A. C. (concessionari);

PREMESSO

- che in data 26/05/2021 i sigg. **P. G.** e **A. C.** hanno presentato CILA n° 454 (comunicazione di inizio lavori asseverata) per la realizzazione di intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica di edificio unifamiliare sito in Biella Via Camandona n° 16 e censito al N.C.T al foglio 61 particella 427;
- che tra gli interventi di riqualificazione energetica è previsto l'inserimento di isolamento delle pareti esterne con posa di cappotto isolante esterno;
- che la realizzazione di cappotto termico sulla parete di confine prospetterà sul marciapiede di proprietà pubblica insistente al N.C.T. al foglio 61 particella 381;
- che la Sezione Strade della Divisione Tecnica Comunale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine all'istanza di riduzione della larghezza del marciapiede per il tratto strettamente interessato;

con la presente si conviene e si stipula quanto segue:

- 1- Il Comune di Biella concede ai sigg. P. G. e A. C. di realizzare cappotto termico su fabbricato sito in Biella Via Camandona n° 16 prospettante su marciapiede di proprietà pubblica insistente al N.C.T. al foglio 61 mapp. 381;
- 2- Che l'area sulla quale prospetterà il cappotto termico resterà di proprietà del Comune che potrà collocarvi i servizi stradali che riterrà opportuni e farvi accedere in ogni tempo il personale addetto alla posa e manutenzione di tali servizi;
- 3- La concessione si intende accordata in via permanente ai sensi dell'art. 20 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- 4- Poiché l'intervento interessa porzione di area di proprietà comunale, i sigg. P. G. e A. C. si impegnano in caso di manifesti inconvenienti e/o a necessità di pubblica utilità sopravvenute e ad esclusivo giudizio del Comune a far rimuovere a proprie spese le opere in oggetto;
- 5- Le opere dovranno esattamente corrispondere all' allegato disegno di progetto;

6- Al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato a regola d'arte lo stato dei luoghi e la fine lavori dovrà essere comunicata alla Divisione Tecnica comunale per le verifiche del caso;

7- I concessionari saranno responsabili per i danni che potessero derivare alla strada e sue pertinenze, nonché a persone ed a cose di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle opere e, pertanto si obbliga a rimborsare i danni che venissero a subire tanto le persone, quanto il materiale transitante sulla strada per qualunque causa dipendente dall'esecuzione dei lavori;

8- La concessione per occupazione di porzione di proprietà comunale è precaria e revocabile. A titolo di precarietà della concessione e di corrispettivo per l'occupazione del terreno demaniale, la ditta concessionaria è soggetta al pagamento del "Canone Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria" nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale e cioè per l'anno 2021 pari a **€/mq 26,00** /annuo soggetto ad adeguamento Istat per i successivi anni;

9- A tal proposito si precisa che la dimensione totale di occupazione è di:

(mt.0,15 x mt 16,20) = mq 2,43 da arrotondarsi al mq successivo (mq. 3,00) e che pertanto il canone annuo da versare è pari a € 78,00

10- In caso di revoca della concessione il titolare dovrà provvedere nel termine assegnatogli alla eliminazione delle opere a suo tempo realizzate ed al ripristino del suolo pubblico; decorso il termine senza che vi abbia provveduto, il Comune interverrà d'ufficio con successiva rivalsa delle spese.

Sig.P. G.
.....

Per Comune di Biella
.....

Sig.ra A. C.
.....